

COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO

Provincia di Treviso
Regione del Veneto



PRC - Piano Regolatore Comunale

Articolo 12 Legge Regionale 23 aprile 2004, n° 11

PI - Piano degli Interventi - Variante 16

Articoli 17 e 18 Legge Regionale 23 aprile 2004, n° 11

Asseverazione Idraulica

PROGETTAZIONE

Paolo Furlanetto
Matteo Gobbo

SINDACO

Stefano Soldan

ASSESSORE ALL'URBANISTICA

Giuseppe Negri

SERVIZIO URBANISTICA

Natale Grotto
Roberto Favero

SEGRETARIO

Rosario Cammilleri

Pieve di Soligo, dicembre 2019



COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO

Provincia di Treviso

Regione del Veneto

PRC - PIANO REGOLATORE COMUNALE
PI - Piano degli Interventi – Variante 16

**ASSEVERAZIONE AI SENSI DELLA D.G.R. N. 3637 DEL 13.12.2002, DELLA
DGRV N. 1322 DEL 10.05.2006 E DELLA DGRV N. 2948 DEL 06.10.2009
allegata alla Variante 16 parziale al Piano degli Interventi**
articoli 17 e 18 LR 23 aprile 2004, n. 11

SOMMARIO

1.	PREMESSA	pag. 2
2.	OBIETTIVI E CONTENUTI DELLA VARIANTE 16 AL PI	pag. 3
3.	CONCLUSIONI	pag. 5

1. PREMESSA

La presente asseverazione viene prodotta ai sensi delle vigenti disposizioni regionali in materia di Valutazione di Compatibilità Idraulica per la redazione degli strumenti urbanistici, con riferimento alle Modalità operative e indicazioni tecniche di cui all'Allegato "A" alla DGRV n. 1322 del 10 maggio 2006, L. 3 agosto 1998, n. 267 – *"Individuazione e perimetrazione delle aree a rischio idraulico e idrogeologico. Nuove indicazioni per la formazione degli strumenti urbanistici"*.

Con deliberazione n. 3637 del 13.12.2002 e con le successive DGR 1322 del 10.05.2006 e DGR 2948 del 06.10.2009, la Giunta Regionale del Veneto ha fornito gli indirizzi operativi e le linee guida per la verifica della compatibilità idraulica delle previsioni urbanistiche con la realtà idrografica e le caratteristiche idrologiche ed ambientali del territorio.

Al fine di conseguire una più efficace prevenzione dei dissesti idraulici ed idrogeologici ogni nuovo strumento urbanistico comunale (PAT/PATI o PI) deve contenere uno studio di compatibilità idraulica che valuti per le nuove previsioni urbanistiche le interferenze che queste hanno con i dissesti idraulici presenti e le possibili alterazioni causate al regime idraulico.

In relazione alla necessità di non appesantire l'iter procedurale, la "valutazione" di cui sopra è necessaria solo per gli strumenti urbanistici comunali (PAT/PATI o PI), o varianti agli stessi strumenti che comportino una trasformazione territoriale che possa modificare il regime idraulico. Per le varianti che non comportano alcuna alterazione del regime idraulico ovvero comportano un'alterazione non significativa la valutazione di compatibilità idraulica è sostituita dalla relativa **asseverazione** del tecnico estensore dello strumento urbanistico attestante che ricorre questa condizione.

La valutazione di compatibilità idraulica non sostituisce ulteriori studi e atti istruttori di qualunque tipo richiesti al soggetto promotore dalla normativa statale e regionale, in quanto applicabili.

Per le motivazioni che verranno illustrate più oltre si ritiene che la variante al PI in esame rientri in tale categoria, pertanto è stata predisposta la presente asseverazione.

La **variante 16**, parziale, al Piano degli Interventi del Comune di Pieve di Soligo è redatta secondo la procedura prevista dagli articoli 17, 18 e 48, comma 5°, LR 23 aprile 2004, n. 11 ed ha come oggetto alcune modifiche puntuali esclusivamente normative, che non comportano alcun incremento di capacità edificatoria o trasformazione territoriale rilevante.

La documentazione di Variante 16 al PI, costituita dalla Relazione e dagli altri allegati grafici e normativi, evidenzia in modo sufficientemente esaustivo il contenuto della variante, dimostrando che non vi sono previsioni tali da influire in modo significativo sull'equilibrio idraulico del territorio.

2. OBIETTIVI E CONTENUTI DELLA VARIANTE 16 AL PI

La presente Variante 16 al PI è finalizzata a dare corso ad alcuni adeguamenti esclusivamente normativi allo strumento urbanistico operativo, sulla base delle esigenze espresse dall'Amministrazione Comunale per migliorare il contenuto di tali disposizioni.

Come si evince dal contenuto della presente variante al PI, la stessa non prevede nuovi carichi insediativi e nemmeno trasformazioni di territorio tali da influire sul regime idraulico e/o sull'equilibrio idrogeologico delle aree interessate alle modifiche.

La Relazione e gli elaborati costituenti la Variante al PI documentano in modo esaustivo tutti gli aspetti relativi alle modifiche apportate, deducendo che non sussistono elementi ostativi, sia in relazione alla conformità urbanistica, sia ai contenuti del Piano di Assetto del Territorio comunale e intercomunale.

E' altrettanto chiaro che, in sede di intervento edilizio, di PUA o di Progetto Unitario, ove previsto dal PI, saranno esperite tutte le necessarie e obbligatorie analisi di compatibilità idraulica, così come prescritto dalle vigenti disposizioni di legge e contenuto nelle NTO.

Si richiama, in particolare, l'articolo 17 della LR 11/2004, al comma 1° prevede che:

1. Il piano degli interventi (PI) si rapporta con il bilancio pluriennale comunale, con il programma triennale delle opere pubbliche e con gli altri strumenti comunali settoriali previsti da leggi statali e regionali e si attua attraverso interventi diretti o per mezzo di piani urbanistici attuativi (PUA).

2. Il PI in coerenza e in attuazione del piano di assetto del territorio (PAT) sulla base del quadro conoscitivo aggiornato provvede a:

- a) suddividere il territorio comunale in zone territoriali omogenee secondo le modalità stabilite con provvedimento della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b);
- b) individuare le aree in cui gli interventi sono subordinati alla predisposizione di PUA o di comparti urbanistici e dettare criteri e limiti per la modifica dei perimetri da parte dei PUA;
- c) definire i parametri per la individuazione delle varianti ai PUA di cui all'articolo 20, comma 14;
- d) individuare le unità minime di intervento, le destinazioni d'uso e gli indici edilizi;
- e) definire le modalità di intervento sul patrimonio edilizio esistente da salvaguardare;
- f) definire le modalità per l'attuazione degli interventi di trasformazione e di conservazione;
- g) individuare le eventuali trasformazioni da assoggettare ad interventi di valorizzazione e sostenibilità ambientale;
- h) definire e localizzare le opere e i servizi pubblici e di interesse pubblico nonché quelle relative a reti e servizi di comunicazione, di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003 e successive modificazioni, da realizzare o riqualificare;
- i) individuare e disciplinare le attività produttive da confermare in zona impropria e gli eventuali ampliamenti, nonché quelle da trasferire a seguito di apposito convenzionamento anche mediante l'eventuale riconoscimento di crediti edilizi di cui all'articolo 36 e l'utilizzo di eventuali compensazioni di cui all'articolo 37;
- j) dettare la specifica disciplina con riferimento ai centri storici, alle fasce di rispetto e alle zone agricole ai sensi degli articoli 40, 41 e 43;
- k) dettare la normativa di carattere operativo derivante da leggi regionali di altri settori con particolare riferimento alle attività commerciali, al piano urbano del traffico, al piano urbano dei parcheggi, al piano per l'inquinamento luminoso, al piano per la classificazione acustica e ai piani pluriennali per la mobilità ciclistica.

Le modifiche contenute nella Variante 16 al PI risultano perfettamente in armonia con gli obiettivi del PAT e del PATI, non vi sono incrementi di carico insediativo aggiuntivo, pertanto risultano tutte compatibili e sostenibili, come qui documentato.

Si richiamano in ogni caso le normali misure di sicurezza e di cautela da adottare nella progettazione attuativa, nella progettazione delle opere di urbanizzazione, richiamando le prescrizioni già rese dalla competente Unità Complessa del Genio Civile Regionale di Treviso e del Consorzio di Bonifica competente, che hanno interessato il territorio di Pieve di Soligo.

In particolare si richiamano le prescrizioni idrauliche, già rese dal Genio Civile e dal Consorzio di Bonifica in occasione di precedenti Piani Urbanistici e/o Varianti, che risultano utili ed opportune anche in questa occasione, ed in particolare il parere del Genio Civile in data 25 novembre 2011, Prot. n. 551470/63.05 e il parere del Consorzio di Bonifica Piave, prot n. 12641 del 12.10.2011.

Si richiamano tutte le prescrizioni e direttive già assunte dal Comune di Pieve di Soligo in sede di Piano di Assetto del Territorio (PAT) e del primo Piano degli Interventi (PI), ed in particolare richiamate nella Valutazione di Compatibilità Idraulica del PI, redatta dall'ing. Lino Pollastri e dall'ing. Elettra Lowenthal.

3. CONCLUSIONI

In ragione delle considerazioni tecniche sopra elencate e cioè:

- Vista l'entità territoriale e il contenuto delle modifiche introdotte nella Variante 16 al PI;
- Vista la non alterazione delle previsioni insediative previste dalla Variante 16 PI;
- Tenuto conto che la presente variante 16 al PI non comporta alcun incremento di carico insediativo, né nuove previsioni e/o nuova occupazione di suolo tali da influire sul regime idraulico delle aree interessate dalle modifiche;
- Valutato che le nuove previsioni del PI sono tali da dimostrare che non vi è un aggravio al regime idraulico e dell'equilibrio idrogeologico attuale del territorio;
- Considerato che per tutte le aree che comportano nuova capacità edificatoria il rilascio del Permesso di Costruire sarà in ogni caso subordinato al rispetto delle vigenti disposizioni in materia di invarianza idraulica e di sicurezza idrogeologica, ovvero del rilascio del parere da parte del competente Consorzio di Bonifica e degli altri enti competenti in materia, così come previsto dalle vigenti disposizioni in materia;

Si assevera, ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1322/2006, della Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2948/2009 e s.m.i, che la presente Variante 16 al Piano degli Interventi del Comune di Pieve di Soligo non comporta modificazioni significative del regime idraulico del territorio e pertanto non necessita della Valutazione di Compatibilità Idraulica.

Pieve di Soligo, dicembre 2019

In fede:

Dott. Urb. Paolo Furlanetto

